

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione Lavoro

in persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1023/23 R.G. promossa da:

CASTELLO Barbara, rappresentata e difesa, per mandato allegato al
ricorso in busta digitale, dall'Avv. Matteo Caniglia Cogliolo di
Genova, presso lo studio del quale, in via Assarotti 48/1, ha
eletto domicilio; -

ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, per
procura generale alle liti in data 21.7.2015 in Notaio Paolo
Castellini di Roma, dall'Avv. Christian Lo Scalzo, dell'Ufficio
Legale Distrettuale dell'INPS di Genova; - resistente -

Conclusioni per la ricorrente: "Accertare e dichiarare nei
confronti dell'INPS la sussistenza dei requisiti per il godimento
del reddito/pensione di cittadinanza (domanda INPS -RDC 2019-
148826) ed accertare e dichiarare l'irripetibilità, in tutto o in
parte, per i sopra illustrati motivi, delle somme richieste con

nota del 10.11.2022, qui impugnata. Accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno come visto e determinarlo come meglio visto, ovvero come meglio indicato. Con vittoria delle competenze professionali del giudizio ex DM 55/2014 (...) con distrazione in favore del procuratore costituito, applicati i valori medi."

Conclusioni per INPS: "Respingere il ricorso attesa l'assenza di allegazione e prova dei requisiti costitutivi del diritto e comunque perché infondato in fatto ed in diritto. Spese di legge."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 17.3.2023, CASTELLO Barbara, premesso:

- di avere presentato, in data 6.3.2019, domanda per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, accolta dall'Istituto;
 - che, in data 1.6.2022, aveva ricevuto comunicazione dall'INPS di revoca della prestazione per *"mancanza del requisito di residenza (art. 2, co 1, a) 2) L. 26/2019) non ha risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo"*;
 - che, il 10.11.2022, aveva ricevuto dall'INPS comunicazione dell'indebito di € 9.000,00 nel periodo aprile 2019/settembre 2020; - di essere in possesso di tutti i requisiti anagrafici, reddituali e di onorabilità previsti dalla legge per il godimento del reddito di cittadinanza,
- tanto premesso, ha agito con il presente giudizio per sentire accertare l'illegittimità del provvedimento di revoca del

beneficio emesso da INPS, con conseguente insussistenza dell'indebito e per la condanna dell'Istituto al risarcimento del danno conseguente alla mancata erogazione del reddito di cittadinanza per il periodo in contestazione con conseguente induzione in uno stato di indigenza grandemente al di sotto della soglia di sopravvivenza.

Costituendosi in giudizio, INPS ha contestato le pretese attoree evidenziando come la ricorrente, sulla quale grava l'onere probatorio in merito alla sussistenza dei requisiti necessari per l'ottenimento del beneficio in contestazione, non vi avesse ottemperato; inoltre ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, avendo l'Istituto operato legittimamente.

La causa, senza necessità di alcuna attività istruttoria, è stata discussa e decisa in udienza.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per quanto di seguito.

I requisiti di legge che fondano la spettanza della prestazione per la quale è causa, sono elencati dall'art. 2 della legge n. 26/2019 istitutiva del Reddito di Cittadinanza, il quale prevede che: *"Il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai*

requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo; b) con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 €; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare come definito ai fini ISEE non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino

ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE, presente nel nucleo; 4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata di euro 7.500 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata di euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE; c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 CC motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità e sensi della disciplina vigente; 2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3,

comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dall'art. 7, comma 3."

Il provvedimento di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza dal quale trae origine il presente giudizio, è stato motivato dall'accertamento effettuato da INPS, attraverso le informazioni ricevute dal Comune di Genova, sulla mancata continuità, per il biennio precedente al deposito della domanda per il beneficio, della permanenza della ricorrente sul territorio italiano.

Le ragioni in diritto evidenziate dalla ricorrente, in merito al concetto di "residenza" sono fondate, ma nessuna prova - e neppure allegazione - in merito al fatto che, nel periodo in cui la ricorrente è risultata cancellata dall'anagrafe in quanto irreperibile (dal 30.9.2016 al 2.5.2017), invece, fosse ugualmente presente sul territorio, è stata da essa fornita.

Il doc. 7 prodotto dalla ricorrente (certificato di residenza storico), infatti, non prova nulla di diverso da quanto già constatato da INPS, ovvero che nel periodo 30.9.2016/2.5.2017 la stessa fosse irreperibile e, quindi, che la stessa non sia risultata presente sul territorio ininterrottamente per tutto il

biennio precedente alla domanda svolta per l'ottenimento del beneficio.

Ciò basterebbe al rigetto della domanda, in assenza di prova della sussistenza di uno dei requisiti necessari per l'ottenimento (ed il mantenimento) del beneficio.

Peraltro, quanto agli altri requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata, il doc. 6 ("attestazione ISEE"), ne dà una evidenza solo parziale ed incompleta, quantomeno, in relazione ai "beni durevoli" non menzionati dal documento.

Quanto evidenziato rileva ai fini del rigetto del ricorso, poiché l'azione giudiziaria qui proposta si configura quale azione di accertamento del diritto alla prestazione previdenziale il cui oggetto sono la sussistenza del diritto e del rapporto, ma non l'impugnazione o la contestazione del provvedimento amministrativo di rigetto o di revoca della prestazione da parte dell'Ente.

In tale azione, infatti, compete - in base ai principi generali - alla parte che agisce in giudizio fornire la prova della sussistenza dei presupposti per la sussistenza del diritto vantato.

La mancata allegazione e prova della sussistenza, non solo del requisito della permanenza continua in Italia nel biennio antecedente la domanda, ma anche degli altri requisiti, comporta, quindi, la reiezione della domanda.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno fondata sull'allegazione della scorrettezza del comportamento tenuto dall'INPS che ha disposto la revoca del beneficio, senza interpellare la ricorrente sull'effettiva mancata permanenza nel territorio, a seguito della comunicazione ricevuta del comune in relazione al periodo in cui era stata cancellata dall'anagrafe per irreperibilità, anch'essa non è fondata.

Infatti, una volta accertata l'insussistenza, seppure sopravvenuta - come, peraltro, la disciplina del reddito di cittadinanza, ammette - di uno dei requisiti per l'ottenimento del beneficio, il soggetto non può subire alcun danno dal mancato introito del beneficio non dovuto.

Del resto, la domanda della ricorrente sembra volta ad ottenere un ristoro del danno che avrebbe subito nel momento in cui si è trovata ad avere revocato illegittimamente il beneficio e, quindi, in una situazione di indigenza, ma, lo si ribadisce, nessun danno può derivare dalla legittima mancata erogazione di un beneficio non dovuto.

In conclusione, devono essere rigettate tutte le domande formulate dalla ricorrente.

Quanto alle spese, in presenza della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att c.p.c., la ricorrente, seppure soccombente, è dispensata dalla rifusione delle spese a favore dell'INPS.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1023/2023 R.G. promossa da CASTELLO Barbara contro INPS, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese, in applicazione dell'art. 152 disp att.

c.p.c..

Riserva il deposito dei motivi della decisione nel termine di 60 giorni.

Genova, 29 novembre 2023

Il Giudice

Giovanna Golinelli